

**DELIBERAZIONE 17 SETTEMBRE 2026**  
**331/2026/R/IDR**

**MISURE STRAORDINARIE PER IL RIVERSAMENTO ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI DELLE COMPONENTI TARIFFARIE PEREQUATIVE UI PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, A SEGUITO DEL PASSAGGIO ALLA GESTIONE UNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1400<sup>a</sup> riunione del 17 settembre 2026

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/95);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (di seguito: decreto-legge 74/12), e, in particolare, l'articolo 8;
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. "Collegato Ambientale"), e, in particolare, gli articoli 58 e 60 (di seguito: legge 221/15);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- il decreto-legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: d.lgs. 201/22);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214" (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito:

- d.P.C.M. 13 ottobre 2016), recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;
- lo Statuto speciale per la Regione Autonoma Valle d’Aosta approvato con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 (di seguito: Statuto speciale);
  - la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27, recante “Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato.” (di seguito, anche: legge regionale 27/99), successivamente abrogata dalla lettera a) del comma 1 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 7;
  - la legge regionale 24 aprile 2019, n. 5, recante “Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.” (di seguito: legge regionale 5/19);
  - la legge regionale 30 maggio 2022, n. 7, recante “Nuova disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.” (di seguito, anche: legge regionale 7/22);
  - la sentenza della Corte Costituzionale del 9 luglio 2015, n. 142 (di seguito, anche: sentenza 142 del 2015);
  - la sentenza della Corte Costituzionale del 31 luglio 2020, n. 187 (di seguito, anche: sentenza 187 del 2020);
  - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi”;
  - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
  - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
  - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”;
  - la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
  - la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, recante “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” e il relativo Allegato A (TIBSI) (di seguito: TIBSI);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;

- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante "Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 586/2012/R/IDR e all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)";
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)" e, in particolare, il comma 1.3 e il comma 11.1 (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR) nonché il relativo Allegato A (di seguito: MTI-4);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR, recante "Aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR, recante "Misure di completamento della regolazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione dell'Autorità 637/2023/R/IDR" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR, recante "Approvazione dei criteri per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4" e il relativo Allegato A;
- il Regolamento erogazioni e versamenti (REV) della CSEA, come modificato e approvato dal Comitato di gestione in data 25 novembre 2021 (di seguito: Regolamento erogazioni e versamenti);
- la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma Valle D'Aosta n. 841 del 21 agosto 2020, recante "Determinazione delle componenti tariffarie per finanziare la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e al pagamento del bonus sociale idrico. Istituzione e approvazione della componente perequativa per il potenziamento delle infrastrutture, idriche fognarie e di depurazione. Approvazione delle modalità amministrative e contabili per la gestione dei relativi fondi istituiti presso il BIM" (di seguito: deliberazione n. 841/2020);
- la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma Valle D'Aosta n. 463 del 29 aprile 2024, recante "Approvazione, su proposta dell'Ente di governo di Ambito (EGA), dell'aggiornamento dei criteri per la determinazione delle tariffe del sistema idrico integrato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 7/2022, nell'ambito della convergenza verso il metodo tariffario idrico MTI-4" (di seguito, anche: deliberazione 463/2024);
- la comunicazione del 29 gennaio 2024, prot. Autorità 6930 del 30 gennaio 2024, inviata dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino imbrifero Montano (BIM), avente ad oggetto "Settore regolazione tariffaria. Trasmissione della proposta

di schema regolatorio di convergenza per la Regione autonoma Valle d'Aosta." (di seguito: comunicazione del 29 gennaio 2024);

- la comunicazione del 29 gennaio 2024, prot. Autorità 6950 del 30 gennaio 2024, inviata dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino imbrifero Montano (BIM), avente ad oggetto "Settore regolazione tariffaria. Trasmissione del "Regolamento per la gestione del Fondo derivante dalla componente tariffaria aggiuntiva UI per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" per gli adempimenti di competenza." (di seguito: comunicazione del 29 gennaio 2024);
- la comunicazione del 6 maggio 2024, prot. Autorità 32156 del 6 maggio 2024, inviata dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino imbrifero Montano (BIM), avente ad oggetto "Settore Regolazione Tariffaria. Trasmissione dello Schema Regolatorio di Convergenza per la Regione Autonoma Valle D'Aosta approvato dalla Giunta Regionale." (di seguito: comunicazione del 6 maggio 2024);
- la comunicazione del 23 gennaio 2025, prot. Autorità 4835 del 24 gennaio 2025, inviata dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino imbrifero Montano (BIM), avente ad oggetto "Aggiornamento del quadro di convergenza dell'ATO Valle d'Aosta", aggiornata e integrata, da ultimo, con comunicazione del 7 luglio 2025, prot. Autorità 48961 dell'8 luglio 2025 (di seguito: comunicazione del 23 gennaio 2025);
- la comunicazione dell'Autorità del 9 ottobre 2025, prot. Autorità 69282 del 9 ottobre 2025, avente ad oggetto "Riscontro Vostra comunicazione del 24 gennaio 2025 (prot. Autorità 4835 del 24 gennaio 2025) recante "Convegno "La Riorganizzazione del Servizio idrico in Valle d'Aosta". Note per un confronto fra uffici sulla gestione delle componenti tariffarie." (di seguito: comunicazione del 9 ottobre 2025);
- la comunicazione del 31 ottobre 2025, prot. Autorità 37900 del 22 maggio 2026, inviata dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino imbrifero Montano (BIM), avente ad oggetto "Aggiornamento della nota prot. n. 360/2025 del 24/01/2025 – Componenti tariffarie aggiuntive VdA 2019–2023" (di seguito: comunicazione del 31 ottobre 2025);
- la comunicazione del 15 giugno 2026, prot. Autorità 44114 del 15 giugno 2026, inviata dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino imbrifero Montano (BIM), avente ad oggetto "Riscontro nota ARERA – Componenti perequative UI – Regione autonoma Valle d'Aosta." (di seguito: comunicazione del 15 giugno 2026);
- la comunicazione del 22 luglio 2026, prot. Autorità 53248 del 22 luglio 2026, inviata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, avente ad oggetto "Componenti tariffarie UI – annualità pregresse – richiesta di rivalutazione delle intimazioni nei confronti degli enti valdostani e riconoscimento delle specificità regionali." (di seguito: comunicazione del 22 luglio 2026).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11, ha trasferito all'Autorità "*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*", precisando che tali funzioni "*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14*

novembre 1995, n. 481”;

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo”*;
- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della richiamata legge 481/95, il sistema tariffario deve, altresì, armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che la medesima Autorità *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”*;
- l’articolo 4, comma 1, del medesimo d.P.C.M. 20 luglio 2012 precisa, poi, che *“sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione”*;
- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti - con il d.lgs. 201/22 è stata rafforzata la centralità dell’azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che restano ferme *“le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità”* (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di *“Tariffe”* (articolo 26), che siano altresì fatte salve *“le disposizioni contenute nelle norme di settore”* e che - alla luce di tali presupposti - gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi *“in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell’ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenuto conto della legislazione nazionale e del diritto dell’Unione europea in materia”*.

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 639/2023/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio, ha previsto all'articolo 1, comma 1.3, che “[n]elle Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia di criteri per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato trovano applicazione le “direttrici” della metodologia tariffaria statale, come individuate all’Articolo 11 del [medesimo] provvedimento”; quest’ultima previsione è stata introdotta dall’Autorità a fronte di alcune pronunce della Corte Costituzionale – tra cui, per quel che qui rileva, le sentenze 9 luglio 2015, n. 142 e 31 luglio 2020, n. 187 relative alla Regione Autonoma Valle D’Aosta – le quali pronunce, se da una parte, riconoscono in capo alla Regione a statuto speciale “una competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, comprensiva della sua organizzazione e della sua programmazione, come anche dell’individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti, che ne costituiscono il corrispettivo.”, dall’altra, tuttavia, chiariscono che la stessa Regione Autonoma deve esercitare tale competenza nel rispetto delle direttrici statali finalizzate “a garantire gli investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualità, nonché la tutela degli utenti finali”;
- l’articolo 10, comma 10.5, della medesima deliberazione 639/2023/R/IDR, nel disciplinare l’accesso alle misure per il superamento del *Water Service Divide*, ha previsto che “[a]l termine del periodo limitato e predefinito (non oltre il 2029) di applicazione dello schema regolatorio di convergenza di cui all’[Articolo 32 dell’Allegato A MTI-4], il soggetto competente adotta lo specifico schema regolatorio di cui all’Articolo 4.”;
- l’articolo 11, comma 11.1, della medesima deliberazione 639/2023/R/IDR, ha previsto poi, alla lettera d), che le “direttrici” della metodologia tariffaria statale, da applicare sull’intero territorio nazionale ad eccezione che nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sono individuate, a tutela dell’utenza e dei livelli minimi di qualità del servizio, nelle disposizioni che afferiscono “alle condizioni di cui al comma 10.2 per il ricorso a regole semplificate (regole che, per le Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia di criteri per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, possono essere anche diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto all’Articolo 32 dell’Allegato A) da applicarsi per un periodo limitato e predefinito secondo quanto disposto dal comma 10.5.”.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la disciplina delle componenti perequative UI si iscrive nell’ambito dell’esercizio del potere tariffario attribuito all’Autorità dall’articolo 1 della legge 481/95 e si conforma a quella già in precedenza adottata negli altri settori da essa regolati (energia elettrica, gas naturale), nei casi in cui l’Autorità medesima sia stata incaricata dal legislatore nazionale di assicurare, per il tramite della tariffa (o di apposite componenti tariffarie), l’esazione del gettito funzionale al finanziamento di attività che, sebbene estranee al servizio per cui la medesima tariffa è dovuta, rispondono comunque a interessi generali afferenti al settore, di natura solidaristica o comunque di interesse dell’intera utenza nazionale;

- per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, l'Autorità ha istituito:
  - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 74/12, a partire dal 1° gennaio 2013, la componente UI<sub>1</sub>, volta ad acquisire le risorse necessarie per finanziare le agevolazioni riconosciute all'utenza finale per eventi eccezionali e calamitosi, attualmente pari a 0,6 centesimi di euro per metro cubo e applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;
  - a decorrere dal 1° gennaio 2016, in attuazione del combinato disposto dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 201/11 e del d.P.C.M. 20 luglio 2012, la componente UI<sub>2</sub>, per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, attualmente pari a 0,9 centesimi di euro per metro cubo e applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;
  - in attuazione dell'articolo 60 della legge 221/15 e del d.P.C.M. 13 ottobre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la componente UI<sub>3</sub> per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, attualmente pari a 1,79 centesimi di euro per metro cubo e applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle dirette in condizione di disagio economico-sociale, come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;
  - a decorrere dal 1° gennaio 2020, la componente UI<sub>4</sub>, per l'alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/15, inizialmente pari a 0,4 centesimi di euro per metro cubo e successivamente azzerata (a far data dal 1° luglio 2023), applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato, come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;
- la disciplina delle componenti perequative in esame prevede, in estrema sintesi, che il gestore del servizio idrico integrato (di seguito, anche: SII), che applica la tariffa e le componenti aggiuntive, versi (entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre) gli importi relativi a queste ultime alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) – ente pubblico economico vigilato dall'Autorità – su appositi conti istituiti e gestiti dalla CSEA medesima, per poi finanziare le attività di interesse pubblico per i quali sono destinati;
- a tal fine, i gestori del servizio idrico integrato (ovvero del servizio di acquedotto nei casi di gestione separata del SII) sono tenuti ad accreditarsi presso la CSEA, a rendere per il tramite del *data entry idrico* le dichiarazioni bimestrali previste, e a procedere al versamento degli importi dovuti in base a una modalità di rendicontazione unica per tutte le componenti (cosiddetto modello unico). Il sistema di rendicontazione attualmente in uso nell'ambito della piattaforma informatica predisposta dalla CSEA non consente la trasmissione di dichiarazioni incomplete, ossia prive dei dati fisici di una o più componenti tariffarie vigenti nel periodo di riferimento.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'articolo 5 della legge regionale 27/99, recante “*Disciplina dell'organizzazione del*

*servizio idrico integrato.*”, così come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 5/19, oltre ad attribuire, al comma 2, alla Giunta della Regione Autonoma Valle d’Aosta (di seguito, anche: RVA) il potere di definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativo all’acquedotto e alla fognatura *“nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia”*, ha, al comma 4, istituito a partire dal 2019, nell’ambito del medesimo territorio regionale:

- a) la “componente tariffaria aggiuntiva per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione”;
- b) la “componente tariffaria perequativa per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione”;
- le due componenti, di cui alle precedenti lettere a) e b), come anche precisato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza 187 del 2020, al di là della loro denominazione, e pure in assenza d’una esatta corrispondenza tassonomica, sono comunque funzionalmente analoghe, rispettivamente, alle componenti UI<sub>2</sub> e UI<sub>3</sub> istituite – a livello statale – dalla regolazione tariffaria dell’Autorità;
- l’articolo 5, al comma 5, della medesima legge 27/99 ha, altresì, previsto che *“le componenti di cui al comma 4 sono espresse in centesimi di euro e si calcolano sulla quota variabile dei singoli servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a carico di ciascun utente del servizio idrico integrato. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, l’ammontare delle componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa. In caso di mancata determinazione, si applica l’ammontare definito nell’anno precedente”*;
- il medesimo articolo 5, al comma 6, ha, inoltre istituito presso l’Ente di governo dell’ambito “Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta Bacino Imbrifero Montano (BIM)” (di seguito: BIM), cui spetta, tra l’altro, l’approvazione della tariffa del servizio idrico integrato:
  - il fondo per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione destinato a finanziare investimenti nel settore idrico volti a migliorare la qualità dei servizi resi;
  - il fondo perequativo per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione destinato a finanziare un meccanismo perequativo a livello regionale per l'erogazione agli utenti del bonus sociale idrico;
- tali fondi sono alimentati con gli introiti delle componenti tariffarie aggiuntive di cui alle precedenti lettere a) e b), versati dai soggetti gestori entro il 30 giugno di ogni anno, riferiti alle tariffe dell'anno precedente; inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, della legge regionale 27/99, *“le modalità amministrative e contabili per la gestione dei fondi, nonché per l'erogazione dei finanziamenti a favore dei subATO e dei bonus a favore degli utenti aventi diritto”* sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale;
- peraltro, al comma 9 del richiamato articolo 5, si precisa che *“[l]e integrazioni al metodo tariffario regionale del servizio idrico integrato, anche ai fini dell’adeguamento ad eventuali componenti tariffarie obbligatorie definite dalla normativa statale vigente, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale”*;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 841/2020, adottata ai sensi della citata

legge regionale 27/99, la Regione Autonoma Valle d'Aosta:

- in seguito alla previsione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/15, e all'introduzione, a livello nazionale, della componente UI<sub>4</sub>, ha istituito la componente regionale funzionalmente analoga alla citata componente;
- ha approvato, tra l'altro, *“le modalità amministrative e contabili per la gestione del fondo, alimentato con la componente (...) analoga dell'UI<sub>3</sub> nazionale, destinato al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto, di cui alla lettera b), comma 6, dell'art. 5 della l.r. 27/1999, in analogia alle modalità previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)”*;
- ha previsto che il BIM predisponga un regolamento attuativo per la gestione del fondo sopra richiamato, coerente con gli indirizzi stabiliti nella deliberazione e in conformità alle direttrici della metodologia tariffaria statale;
- l'assetto di cui sopra è stato riformato con la legge regionale 7/22 che ha abrogato, a decorrere dall'8 giugno 2022, la legge regionale 27/99, con alcune precisazioni. Inoltre, l'articolo 12, comma 3, della legge regionale 7/22 ha previsto che “[f]ino all'aggiornamento dei criteri per la determinazione delle tariffe e all'approvazione del Piano economico finanziario di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, restano in vigore le disposizioni tariffarie stabilite ai sensi dell'articolo 5 della [legge regionale 27/99]”.

#### CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con comunicazione del 29 gennaio 2024, l'Ente di governo dell'ambito BIM - informandone l'Autorità - ha trasmesso alla Regione ai fini della definizione, da parte di quest'ultima, dei *“criteri di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, comprensivi delle componenti tariffarie aggiuntive”* (secondo quanto previsto dalla legge regionale di riferimento):
  - la *“Proposta di schema regolatorio di convergenza per la Regione autonoma Valle d'Aosta”*, approvata con la deliberazione di Assemblea BIM 3/2024, nell'ambito della quale:
    - i. prendendo atto *“che la previsione [della] facoltà [di cui alla lett. d), comma 11.1, della deliberazione 639/2023/R/IDR], all'interno delle stesse direttrici, per l'utilizzo di uno schema di convergenza per le Regioni a Statuto speciale con regole differenti o ulteriori rispetto a quelle approvate da ARERA, rappresenta una novità rispetto alla precedente deliberazione dell'Autorità”*, il BIM medesimo ha esplicitato di aver *“ridefinito la propria proposta di metodo tariffario non più come metodo tariffario ordinario ma quale “Proposta di schema regolatorio di convergenza per la Regione autonoma Valle d'Aosta” utilizzabile quindi nel periodo di strutturazione del gestore unico d'ambito (SEV), periodo coincidente con il quarto periodo regolatorio (2024 – 2029)”*;

- ii. l'Ente di governo dell'ambito in parola ha anticipato che *“nell'ambito dell'approvazione della tariffa, definirà anche le tempistiche con cui il gestore unico d'ambito (SEV), sulla base dei subentri nei servizi delle attuali gestioni salvaguardate, dovrà assolvere agli obblighi di registrazione e comunicazione previsti per la qualità tecnica e contrattuale, facendo riferimento anche a quanto previsto nello schema di convergenza nazionale, di cui all'art. 32 dell'allegato A dell'MTI-4”*;
- il *“Regolamento per la gestione del Fondo derivante dalla componente tariffaria aggiuntiva UI per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione”*, approvato con la delibera di Assemblea BIM 5/2024. Nello specifico, il regolamento prevede l'utilizzo del fondo medesimo sia da parte *“dell'EGA (...) direttamente che mediante erogazioni di finanziamenti al gestore del servizio idrico integrato, per finanziare la progettazione e la realizzazione d'interventi legati al miglioramento della qualità nei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, facendo riferimento agli obiettivi previsti nel Piano d'ambito”*. Il fondo, come previsto dal sopracitato Regolamento, può essere, altresì, utilizzato *“prioritariamente d[a]ll'EGA per perseguire anche gli obiettivi di transizione alla gestione unica e che interessino l'intero ATO”*;
- successivamente, con comunicazione del 6 maggio 2024, l'Ente di governo dell'ambito BIM ha informato l'Autorità che *“la Giunta regionale della Valle d'Aosta con deliberazione n. 463 del 29 aprile 2024 ha approvato, su proposta d[ell']EGA, l'aggiornamento dei criteri per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l.r. 7/2022, nell'ambito della convergenza verso il metodo tariffario idrico MTI-4”*;
- secondo quanto precisato nella deliberazione della Giunta regionale 463 del 29 aprile 2024, lo schema regolatorio di convergenza approvato secondo il combinato disposto degli articoli 10.2 e 11.1, lettera d), della deliberazione 639/2023/R/IDR si configura *“quale utilizzo da parte della Regione di un metodo alternativo a quello nazionale, trattandosi di una fase pre-regolatoria”* ovvero di strutturazione del gestore unico d'ambito.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- nel mese di giugno 2024, il BIM ha avviato interlocuzioni con l'Autorità, per un confronto sulle tematiche applicative della regolazione tariffaria e di qualità, anche con riferimento alla gestione delle dichiarazioni e dei relativi versamenti delle componenti aggiuntive UI in capo agli enti gestori valdostani, nonché dei fondi istituiti presso il BIM; pertanto, con comunicazione del 23 gennaio 2025, il BIM ha trasmesso agli uffici dell'Autorità uno schema di proposta in merito alla gestione delle componenti tariffarie aggiuntive/perequative per la Regione Autonoma Valle d'Aosta per il periodo 2019 – 2023, a seguito del passaggio alla gestione unica del servizio idrico integrato;
- nello specifico, con la sopracitata comunicazione del 23 gennaio 2025, il BIM ha:

- ritenuto opportuno, preliminarmente, rappresentare che *“a partire dall’anno 2019, con l’istituzione delle componenti regionali UI<sub>2</sub> e UI<sub>3</sub>, gli Enti gestori non hanno avuto la possibilità di effettuare le dichiarazioni relative ai volumi fatturati ed i conseguenti versamenti della sola componente UI<sub>1</sub> sulla piattaforma CSEA”*, e che *“a causa delle mancate dichiarazioni e dei versamenti, i Comuni hanno provveduto ad accantonare le somme dovute, in attesa di eventuali modifiche della piattaforma CSEA”*;
- disponendo, tra l’altro, di una prima stima, non corrispondente alla reale capienza dei fondi, declinato talune modalità operative dello schema di proposta, rappresentando a tal fine che:
  - i. il versamento a CSEA delle somme accantonate potrebbe essere effettuato direttamente dai Comuni e, limitatamente alla componente UI<sub>1</sub>, *“con modalità semplificate, come ad esempio comunicazione via PEC degli importi e versamento tramite PAGO Pa emesso da CSEA”* (ipotesi A) o dal medesimo BIM, *“che riceve il trasferimento delle risorse accantonate da parte dei [medesimi] Comuni”* (ipotesi B);
  - ii. il gettito della componente UI<sub>2</sub> potrebbe essere utilizzato con le modalità previste dal Regolamento attuativo o in alternativa, sulla base di uno specifico progetto per il miglioramento della qualità tecnica a cui destinare le risorse; peraltro, il *“Regolamento troverebbe applicazione per la parte del fondo UI<sub>2</sub> accantonato prima della approvazione dello schema regolatorio di convergenza verso l’MTI-4 per la Regione autonoma Valle d’Aosta, tramite la deliberazione di Giunta regionale n. 463 in data 29 aprile 2024”*;
  - iii. il versamento della componente UI<sub>3</sub> verrebbe effettuato una volta che tutti i Comuni abbiano completato l’erogazione del bonus, sulla base delle rimanenze del relativo fondo;
  - iv. con riferimento alla componente UI<sub>4</sub> regionale, *“non è stato approvato un regolamento attuativo specifico e le risorse accantonate non sono sufficienti per costituire un fondo di garanzia idoneo a sostenere gli investimenti infrastrutturali”*;
- con la sopracitata comunicazione del 23 gennaio 2025, il BIM ha, altresì, rappresentato che *“[a] seguito dell’approvazione dello schema regolatorio di convergenza per la Regione autonoma Valle d’Aosta, tramite la deliberazione di Giunta regionale n. 463 in data 29 aprile 2024, si applic[a], in base alle disposizioni della l.r. 7/22, anche a livello regionale, il valore delle aliquote deliberate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)”* e che *“a partire dall’anno 2024, i gestori valdostani versano alla CSEA le componenti tariffarie aggiuntive”*;
- a quest’ultimo riguardo, si evidenzia che, come correttamente assunto dal BIM, il regime speciale delle componenti regionali (istituite ai sensi della legge regionale 27/99) risulta cessato con l’entrata in operatività della nuova disciplina tariffaria, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione 463/2024 (decorrente dall’1 gennaio 2024), in coerenza con la nuova legge regionale 7/22: quest’ultima legge, infatti, pur

confermando le competenze della Giunta regionale in tema di metodologia tariffaria (nel rispetto delle direttrici nazionali e della regolazione dell’Autorità), non contempla più componenti regionali come quelle previste dalla sopracitata legge regionale 27/99, di cui però ha esteso l’efficacia solo fino all’aggiornamento dei criteri per la determinazione delle tariffe – aggiornamento avvenuto, appunto, con la deliberazione della Giunta regionale 463/2024;

- successivamente a un primo confronto tecnico con la CSEA tenutosi in data 10 aprile 2025, resosi necessario per far emergere soluzioni che potessero contemperare la proposta di cui sopra con le “istruzioni operative” relative all’utilizzo dei sistemi gestionali e contabili della CSEA medesima, anche in termini di informazioni anagrafiche e di contatto, gli uffici dell’Autorità, con nota del 9 ottobre 2025, hanno riscontrato la comunicazione del BIM del 23 gennaio 2025, rappresentando che lo schema di proposta trasmesso potesse essere compiutamente valutato, qualora, tra l’altro, fossero stati comunicati – all’Autorità e alla CSEA per i seguiti di competenza - dati più accurati e completi, con riferimento non solo ai dati di tutti i Comuni del territorio valdostano, ma anche alle grandezze sottostanti al calcolo delle somme accantonate a titolo di UI (volumi fatturati all’utenza nel periodo 2019-2023 e aliquote applicate);
- con comunicazione inviata agli uffici dell’Autorità in data 31 ottobre 2025, il BIM ha trasmesso i dati definitivi relativi alle somme accantonate a titolo di UI<sub>2</sub>, UI<sub>3</sub> e UI<sub>4</sub> dagli enti gestori valdostani, e, più di recente, con comunicazione del 15 giugno 2026, ha rappresentato di aver ulteriormente aggiornato il “*Regolamento relativo all’utilizzo delle risorse derivanti dalla componente UI2 di competenza regionale per il periodo 2019–2023*”, precisando, al contempo, che “[la versione aggiornata del Regolamento] *recepisce l’evoluzione del percorso di convergenza in atto ed è finalizat[a] ad accompagnare il sistema valdostano verso la progressiva applicazione della regolazione nazionale del servizio idrico integrato, assicurando che le risorse disponibili siano destinate a finalità coerenti con gli obiettivi di miglioramento del servizio nonché con le direttrici della regolazione nazionale*”;
- peraltro, nell’ambito di ulteriori interlocuzioni con gli uffici dell’Autorità, la CSEA ha rappresentato che taluni enti gestori operanti nella RVA hanno presentato, per il tramite del BIM e nelle more della definizione di una soluzione condivisa delle modalità di utilizzo delle risorse residue afferenti al periodo 2019-2023, istanze di revisione delle intimazioni di pagamento che, nel frattempo, la CSEA medesima aveva trasmesso anche per inadempimenti contabili e documentali riscontrati relativamente al periodo precedente al 2019;
- al riguardo, l’Amministrazione regionale, con comunicazione del 22 luglio 2026, ha invitato l’Autorità a “*voler rivalutare (...) le intimazioni e le richieste di regolarizzazione rivolte agli enti valdostani con riferimento alle annualità pregresse e di sospendere ogni ulteriore iniziativa nel periodo necessario alla definizione del confronto istituzionale in corso*”;
- nell’ambito di ulteriori confronti tecnici con la CSEA e il BIM, l’ultimo dei quali tenutosi in data 23 luglio 2026, gli uffici dell’Autorità hanno illustrato, anche alla luce del più ampio percorso di convergenza della RVA verso la regolazione nazionale,

avviato e formalizzato a partire dal 2024:

- le proprie valutazioni sullo schema di proposta e sulla documentazione sopra richiamati, anche rispetto alle vicende oggetto delle richiamate azioni di sollecito da parte della CSEA nei confronti dei gestori valdostani;
  - le modalità individuate per consentire il riversamento alla CSEA delle componenti UI da parte degli enti gestori valdostani;
  - le valutazioni effettuate in ordine allo schema di *“Regolamento relativo all'utilizzo delle risorse derivanti dalla componente UI2 di competenza regionale per il periodo 2019–2023”*, nonché alle modalità di utilizzo delle somme accantonate (e non impiegate), per quanto attiene, nello specifico alla rimanenza del fondo vincolato all'erogazione del bonus sociale idrico nel territorio della RVA e alla componente UI<sub>4</sub> regionale;
- nell'ambito dell'ultimo incontro, in particolare, il BIM ha condiviso, in linea di massima, gli orientamenti prospettati dagli uffici dell'Autorità.

#### **RITENUTO CHE:**

- al fine di realizzare una piena convergenza e riallineamento con la regolazione dell'Autorità delle gestioni idriche (oggi confluite nel gestore unico d'ambito) operanti nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, secondo un quadro certo e coerente, da un lato, con l'assetto speciale sopra tratteggiato in termini di competenza legislativa primaria riconosciuta alla RVA in materia di organizzazione del servizio idrico, comprensiva dell'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti (entro i limiti chiariti dalla Corte costituzionale nelle sentenze 142 del 2015 e 187 del 2020), e, dall'altro lato, con le specifiche esigenze evidenziate dal BIM sulla gestione delle componenti UI, comunque in coerenza con le finalità della regolazione tariffaria dall'Autorità, sia opportuno adottare disposizioni straordinarie volte ad assicurare il riversamento alla CSEA degli importi derivanti dall'applicazione delle componenti perequative nel territorio regionale, nel rispetto, da un lato, dei principi di tutela dell'affidamento degli enti locali e di proporzionalità dell'azione amministrativa, e, dall'altro lato, delle esigenze sottese agli adempimenti di natura documentale e contabile posti in capo alla generalità dei gestori del servizio idrico integrato;
- in dettaglio, poiché, come visto, nella RVA nel periodo 2019-2023 le componenti UI<sub>2</sub>, UI<sub>3</sub> e UI<sub>4</sub> istituite a livello nazionale dalla regolazione dell'Autorità non erano applicabili (atteso che, come detto, in luogo di dette componenti trovavano applicazione in tale territorio le corrispondenti componenti regionali sopra previste), mentre tutte le componenti UI risultano dovute a partire dal 2024, sia opportuno, anche in esito all'istruttoria compiuta (e richiamata nei precedenti considerati), adottare le seguenti modalità operative:
  - a) i Comuni valdostani, in forma di gestione diretta o in forma associata tramite le *Unités des Communes valdôtaines*, provvedono a rendere alla CSEA, con riferimento a tutte le componenti UI, le dichiarazioni mancanti e a regolarizzare, a fronte delle dichiarazioni rese e/o eventualmente rettifiche, i

versamenti dovuti, per le competenze delle annualità 2013-2018 nonché dell'annualità 2024 e successive;

- b) i medesimi Comuni provvedono a rendere alla CSEA le dichiarazioni mancanti e a regolarizzare, a fronte delle dichiarazioni rese e/o eventualmente rettifiche, i versamenti dovuti con riferimento alla sola componente UI<sub>1</sub>, per le competenze del periodo 2019-2023;
- le modalità operative descritte alle precedenti lettere a) e b) risultino ragionevoli in quanto sono in linea con il sistema già utilizzato dalla CSEA per la presentazione delle dichiarazioni e il versamento dei relativi importi, seppur – nel secondo caso (lettera b)) – tenuto conto dei necessari aggiustamenti dovuti alla specificità della normativa tariffaria regionale;
- sia, altresì, opportuno prevedere, considerato anche il carattere di gradualità associato alle misure di cui sopra, e tenuto conto delle modalità operative individuate per consentire agli enti gestori valdostani il riversamento delle componenti UI a partire dal 2019, che:
  - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, la CSEA adegui le modalità di funzionamento del sistema informatico del *data entry idrico*, in modo da consentire, agli enti gestori operanti nella RVA, di effettuare dichiarazioni separate per singola componente;
  - entro il medesimo termine di cui al precedente alinea la CSEA pubblichi, nel proprio sito internet, un'apposita circolare operativa che dia conto degli adeguamenti apportati;
  - entro centottanta (180) giorni dalla pubblicazione della circolare operativa di cui al precedente alinea, i Comuni valdostani interessati provvedano agli adempimenti descritti alle precedenti lettere a) e b);
  - decorso il termine di cui al precedente alinea, assegnato agli enti gestori per la regolarizzazione delle relative posizioni, senza che sia stato effettuato il riversamento delle somme dovute ai sensi delle precedenti lettere a) e b), trovino applicazione gli interessi di mora determinati secondo quanto previsto dal Regolamento erogazioni e versamenti della CSEA;
  - con riferimento alle somme dovute ai sensi delle precedenti lettere a) e b), relative a dichiarazioni già rese e non ancora regolarizzate alla data di pubblicazione del presente provvedimento, non siano, invece, applicati gli interessi di mora, né altri interessi, sino alla medesima data. Tale misura trova giustificazione nelle peculiarità del quadro regolatorio e operativo che ha caratterizzato il periodo interessato e, in particolare, nella contestuale vigenza, a partire dal 2019, della disciplina regionale in materia di componenti tariffarie aggiuntive e dell'assenza di modalità operative che consentissero agli enti gestori di effettuare, mediante il sistema del *data entry idrico* della CSEA, la rendicontazione e il conseguente riversamento della sola componente UI<sub>1</sub>. In tale contesto, l'incertezza circa le modalità di adempimento degli obblighi di riversamento, unitamente al peculiare assetto tariffario applicabile nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, rende proporzionata la non applicazione

degli interessi sino alla data di pubblicazione del presente provvedimento, ferma restando la loro applicazione in caso di regolarizzazione oltre il nuovo termine appositamente previsto col presente provvedimento.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- sia opportuno prevedere, in considerazione delle apposite interlocuzioni avviate sul tema con i soggetti interessati, e degli ulteriori approfondimenti svolti, da cui si ricavano le peculiarità ordinamentali che hanno caratterizzato la gestione del servizio idrico integrato nella RVA nel periodo 2019-2023, che:
  - con riferimento alle componenti UI<sub>2</sub>, UI<sub>3</sub> e UI<sub>4</sub>, e previa rettifica delle dichiarazioni eventualmente rese, la CSEA provveda al rimborso delle somme qualora versate dai Comuni gestori operanti nella RVA, per il periodo di competenza 2019-2023, in quanto non dovute;
  - qualora risultino richieste di compensazione a carico del sistema ai sensi dell'articolo 11 del TIBSI per il periodo di competenza 2019-2023, previa rettifica delle dichiarazioni bimestrali eventualmente rese per il menzionato periodo, gli enti gestori operanti nella RVA procedano all'annullamento delle rendicontazioni bonus comunicate alla CSEA, potendo accedere al meccanismo compensativo di cui al richiamato TIBSI esclusivamente per i periodi di competenza diversi da quello 2019-2023, purché in regola con i versamenti dovuti.

**RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:**

- le peculiarità ordinamentali sopra richiamate e le specificità dell'assetto normativo regionale vigente nel periodo di riferimento - riconosciuto compatibile con il quadro costituzionale e attuato dagli enti locali secondo le indicazioni delle istituzioni regionali competenti - non consentano all'Autorità di esprimere giudizi di merito sullo schema di "*Regolamento relativo all'utilizzo delle risorse derivanti dalla componente UI<sub>2</sub> di competenza regionale per il periodo 2019 – 2023*" nonché valutazioni circa l'opportunità di destinare le somme accantonate nei fondi istituiti presso il BIM a taluni progetti di investimento e/o alla definizione, ad esempio, di eventuali forme di tutela rafforzata a favore delle utenze disagiate sul territorio della RVA. Si ritiene, infatti, che tali valutazioni spettino alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, che ha competenza ad esprimersi, anche sulla base dei principi e delle norme contenute nel proprio Statuto speciale, sulle modalità di gestione e di utilizzo delle somme accantonate dagli enti gestori e non impiegate nel periodo 2019-2023, ai fini della relativa destinazione.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- il protarsi dell'attuale situazione di incertezza, in presenza di posizioni debitorie già oggetto di attività di intimazione da parte della CSEA, e di adempimenti ancora da

- regolarizzare, possa determinare un progressivo aggravamento della posizione degli enti gestori interessati, con possibili contenziosi idonei a incrementare ulteriormente la situazione di incertezza con evidenti effetti negativi anche sul buon esito del percorso di riallineamento tra gestione idrica nella RVA e regolazione dell'Autorità;
- l'esigenza di superare tale situazione di incertezza renda pertanto particolarmente urgente l'adozione delle misure straordinarie sopra descritte, autorizzando quindi a non procedere a preventiva consultazione ai sensi del comma 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A; peraltro, l'articolata attività istruttoria condotta dagli uffici dell'Autorità mediante le interlocuzioni, sopra descritte, intercorse col BIM, in quanto ente di governo d'ambito partecipato dai Comuni valdostani, ha assicurato comunque un'adequata partecipazione dei soggetti interessati

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Disposizioni straordinarie ai Comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta per il riversamento a CSEA delle componenti perequative UI per il periodo 2013 e successivi*

- 1.1 I Comuni gestori della RVA, in forma di gestione diretta o in forma associata tramite le *Unités des Communes valdôtaines*, adempiono alle prescrizioni in materia di riversamento alla CSEA delle somme dovute a titolo di UI, entro centottanta (180) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione da parte della CSEA medesima della circolare operativa per informare dell'adeguamento del sistema informatico del *data entry idrico*, nei termini di cui al successivo comma 2.1.
- 1.2 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 1.1, i medesimi Comuni provvedono a rendere alla CSEA le dichiarazioni mancanti e a regolarizzare, a fronte delle dichiarazioni rese e/o eventualmente rettifiche:
  - a) i versamenti dovuti di competenza delle annualità 2013-2018 nonché dell'annualità 2024 e successive con riferimento a tutte le componenti UI;
  - b) i versamenti dovuti di competenza del periodo 2019-2023 con riferimento alla sola componente UI<sub>1</sub>.
- 1.3 I Comuni gestori della RVA adempiono alle prescrizioni di cui al presente articolo utilizzando lo strumento informatico del *data entry idrico*, come adeguato ai sensi del successivo comma 2.1.

### **Articolo 2**

*Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali*

- 2.1 Per consentire la dichiarazione e il riversamento delle componenti perequative UI di cui al precedente articolo 1, e con riferimento ai Comuni gestori della RVA, la

- CSEA provvede, entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ad adeguare il *data entry idrico*, in modo da consentire dichiarazioni separate per singola componente.
- 2.2 Decorso il termine di cui al precedente comma 1.1 senza che i Comuni gestori della RVA abbiano provveduto a effettuare il versamento delle somme di cui al comma 1.2, la CSEA procede ad applicare, per il recupero delle medesime somme, gli interessi di mora come calcolati ai sensi del proprio Regolamento erogazioni e versamenti.
- 2.3 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2.2, e con riferimento alle somme soggette all'obbligo di riversamento di cui al comma 1.2, relative a dichiarazioni rese ma non ancora regolarizzate, la CSEA non applica gli interessi di mora maturati e maturandi alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- 2.4 Con riferimento alle componenti UI<sub>2</sub>, UI<sub>3</sub> e UI<sub>4</sub>, e previa rettifica delle dichiarazioni eventualmente rese, la CSEA provvede al rimborso delle somme, qualora versate dai Comuni gestori della RVA, per il periodo di competenza 2019-2023, in quanto non dovute.

### **Articolo 3**

#### *Disposizioni in materia di compensazione degli oneri derivanti dal riconoscimento del bonus sociale idrico nel territorio della RVA*

- 3.1 Per i periodi di competenza diversi da quello 2019-2023, fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 1, i Comuni gestori della RVA possono richiedere la compensazione degli oneri derivanti dal riconoscimento del bonus sociale idrico ai sensi dell'articolo 11 del TIBSI. Qualora risultino richieste di compensazione a carico del sistema ai sensi del medesimo articolo 11 per il periodo di competenza 2019-2023, i Comuni gestori procedono all'annullamento delle rendicontazioni bonus comunicate alla CSEA.
- 3.2 Le eventuali erogazioni della CSEA, che seguono le dichiarazioni effettuate ai sensi del precedente Articolo 1, sono liquidate entro i termini previsti dal TIBSI.

### **Articolo 4**

#### *Disposizioni transitorie e finali*

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, al BIM e alla CSEA per i seguiti di competenza.

4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

17 settembre 2026

IL PRESIDENTE  
*Nicola Dell'Acqua*